

N. 2554/13 R.G.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE SECONDA PENALE

ORDINANZA

La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Penale, nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mario AMATO, Presidente
- Dott. Simone PERELLI, Consigliere Rel.
- Dott.ssa Roberta BONAUDI Consigliere

Premesso che:

██████████ Giuseppe, nato a Moncalieri il 4-3-1978

difeso dall'avv. Marco ~~██████████~~ del Foro di Torino di fiducia,

è stato condannato alla pena finale di mesi 9 di reclusione ed euro 270 di multa dal Tribunale di Torino, , IV^a sezione penale, nel processo n. 72/10 RGNR, con sentenza del 23-10-2012 n. 4265/12 R. Sent.;

in data 8-11-2012 avverso la citata sentenza il difensore dell'imputato ha interposto appello;

nell'atto di appello il difensore si limita a dolersi della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. assumendo che: *"l'imputato non ha sicuramente usato delle chiavi false (così come scrive il Giudice in sentenza – pag. 3) per forzare la serratura"* senza però confrontarsi con le restanti ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione (e *in primis* con le dichiarazioni confessorie dell'imputato che deponevano in tal senso);

inoltre, in punto trattamento sanzionatorio l'appellante si limita ad affermare che il giudice avrebbe dovuto applicare, quale pena base, il minimo edittale, trascurando le ragioni illustrate in sentenza a giustificazione del modesto scostamento;

ancora meno motivata risulta la censura relativa all'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione con la contravvenzione sub B) essendosi trattato di un aumento del tutto modesto e in linea con la gravità del fatto (peraltro tale contravvenzione oggi non è più reato onde potrà essere richiesta, al giudice dell'esecuzione, la revoca della condanna per abolizione del reato, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.);

in definitiva l'appello proposto pare difettare della specificità dei motivi in quanto non risultano puntualmente argomentati ed enunciati i rilievi critici rispetto ai motivi illustrati dal giudice e posti a fondamento della sentenza impugnata;

Osservato che:

a termini del combinato disposto di cui agli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 c.p.p. l'impugnazione è

inammissibile se non sono specificamente indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (in questo senso vds. C.Cass. S.U. del 27-10-2016 n. 8825-17 dep. il 22-2-2017);

quando l'appello è inammissibile e il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il P.G. in data 27-3-2017 ha espresso parere favorevole alla declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione;

Visto l'art. 591 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore avverso la sentenza n. 4265/12 R. sent. pronunciata dal Tribunale di Torino, quarta sezione penale, in data 23-10-2012 (proc. nn. 72/10 RGNR e 1262/11 R Trib.) e dispone l'esecuzione della citata sentenza.


Manda la Cancelleria per le prescritte notificazioni e comunicazioni della presente ordinanza e per i provvedimenti conseguenti (nonché per la successiva annotazione, una volta che sarà divenuta definitiva, sull'originale della sentenza sopra indicata).

Torino, 31.3.2017

Il Consigliere est.
Simone Perelli



Il Presidente
Mario Amato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 4-4-2017
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
DI CARLO DI ENRICO